

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2252)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(ROGNONI)

e col Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1987

Disposizioni per l'applicazione dell'Accordo 18 febbraio 1984 tra l'Italia e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, nella parte relativa al matrimonio

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo di modificazioni del Concordato lateranense firmato in Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 20 marzo 1985, n. 121, ha sostanzialmente mutato il regime del riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme del diritto della Chiesa cattolica e il sistema relativo alla dichiarazione di efficacia delle sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici. In particolare l'articolo 8 dell'Accordo prevede:

«1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto realtivo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichia-

razioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.

La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà aver luogo:

a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione;

b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile.

La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta.

La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al parroco.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto.

La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, semprechè entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.

2. Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della Corte di appello competente, quando questa accerti:

a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;

b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti

il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;

c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

La Corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia.

3. Nell'accedere al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente l'esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società».

Nel Protocollo addizionale — stipulato al fine di assicurare con opportune precisazioni la migliore applicazione dell'Accordo e di evitare difficoltà interpretative — le due Parti hanno in proposito dichiarato di comune intesa (punto 4, in relazione all'articolo 8):

«a) ai fini dell'applicazione del numero 1, lettera b), si intendono come impedimenti inderogabili della legge civile:

1) l'essere uno dei contraenti interdetti per infermità di mente;

2) la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;

3) gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta»;

c) le disposizioni del numero 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, in conformità alle norme dell'articolo 34 del Concordato lateranense e della legge 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi alla autorità giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse».

Allo scopo di dare attuazione alla previsione concordataria e, quindi, di presentare al Parlamento un disegno di legge che sostituisca la legge 27 maggio 1929, n. 847, portante disposizioni per l'applicazione del Concordato

to dell'11 febbraio 1929 nella parte relativa al matrimonio, il Presidente del Consiglio nominava, nel 1985, una Commissione di studio con l'incarico di predisporre il testo del relativo disegno di legge. A far parte della Commissione sono stati chiamati eminenti specialisti di diritto ecclesiastico con particolari competenze nella materia matrimoniale. Presieduta dal professor Francesco Margiotta Broglio, ordinario di relazioni tra Stato e Chiesa nell'Università di Firenze, la Commissione era così composta: professor Carlo Cardia ordinario di diritto ecclesiastico nell'Università di Pisa; professor Pio Ciprotti, ordinario di diritto ecclesiastico italiano e comparato nell'Università di Roma; prefetto dottor Aldo de Filippo, direttore generale degli affari dei culti al Ministero dell'interno; professor Giorgio Feliciani, ordinario di diritto canonico nell'Università di Pavia; professor Cesare Mirabelli, ordinario di diritto ecclesiastico nell'Università di Roma II; presidente dottor Peppino Niutta, direttore generale degli affari civili al Ministero di grazia e giustizia; professoressa Diana Vincenzi, ordinario di diritto civile nell'Università di Ancona; presidente professor Federico Vitali, della direzione generale affari civili del Ministero di grazia e giustizia; professor Enrico G. Vitali, ordinario di diritto ecclesiastico nell'Università di Milano.

La Commissione ha presentato i risultati dei suoi lavori con lettera del 23 febbraio 1987. Le proposte della Commissione sono state sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, che in data 26 febbraio 1987 ha approvato l'unito disegno di legge che viene ora presentato al Parlamento.

Da un punto di vista generale il disegno di legge si muove sulle linee indicate dall'Accordo del 1984 e nel pieno rispetto dei principi costituzionali, alla luce della ricca giurisprudenza in materia, sia della Corte costituzionale che della Cassazione, nonché dei problemi emersi nelle Corti di appello in sede di prima transitoria applicazione delle disposizioni dell'Accordo in assenza di una nuova legge matrimoniale. L'elaborazione del disegno di legge risponde, inoltre, all'esigenza di rispettare l'impegno di cui al punto 7, primo comma, del Protocollo addizionale.

L'articolo 1 riproduce sostanzialmente, con qualche precisazione, il primo periodo dell'articolo 8, numero 1, dell'Accordo, con le seguenti precisazioni:

a) la limitazione del riconoscimento civile ai matrimoni contratti nel territorio dello Stato;

b) la possibilità che il matrimonio sia celebrato anche dinanzi all'ordinario del luogo, che non è menzionato nel testo dell'Accordo, ma è previsto dall'ordinamento Canonico;

c) la necessità, in caso di delega da parte del parroco, che il delegato sia un ministro di culto; tale precisazione è ripetuta anche nell'articolo 5, primo comma e lettera f) del secondo comma.

L'articolo 2 indica i casi in cui il matrimonio religioso, anche se rispondente alle condizioni indicate nell'articolo 8, numero 1, secondo e terzo comma, dell'Accordo, e della lettera a) del punto 4 del Protocollo addizionale dell'Accordo stesso.

Mentre le ipotesi di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono la riproduzione quasi testuale di disposizioni dell'Accordo, per la lettera c) è stata usata una formula che comprende chiaramente anche l'ovvia ipotesi (pur non menzionata nell'Accordo) dell'impedimento del vincolo precedente; nella successiva lettera d) sono stati ricompresi con formula generale tutti i casi di impedimenti che la legge civile considera inderogabili, tra cui rientrano anche quelli derivanti dall'adozione.

La formula usata nella lettera d) consente l'automatico adattamento della norma in caso di mutamento della legge civile e comporta l'esclusione dell'impedimento di affinità in linea retta nei casi in cui il codice civile lo considera derogabile.

Il secondo comma dell'articolo 2 dà attuazione al terzo comma dell'articolo 8, numero 1, dell'Accordo, precisando quali sono le norme del codice civile a cui si deve fare riferimento in ordine alla cessazione del divieto di cui al precedente comma.

Nell'articolo 3, che rinvia per la disciplina delle pubblicazioni al regime del codice civile, è da rilevare l'importanza del secondo

periodo. Infatti nel sistema del disegno di legge la richiesta di pubblicazione, fatta dagli sposi e dal parroco insieme, è l'elemento essenziale da cui risulta l'intenzione degli sposi stessi di contrarre non un matrimonio meramente religioso, ma un matrimonio canonico destinato a produrre effetti civili. A tal fine si è disposto che la richiesta di pubblicazione «deve specificare che gli sposi intendono contrarre matrimonio ai sensi della presente legge».

L'articolo 4 reca le norme procedurali sia per i casi ordinari, nei quali non vi sia opposizione conseguente alla pubblicazione nè risulti altrimenti l'esistenza di un impedimento alla trascrizione dell'atto di matrimonio, sia per i casi di opposizione o di impedimento. Per le due ipotesi è precisato se e quando l'ufficiale dello stato civile possa rilasciare l'attestato di nulla osta essenziale per l'affidamento per i contraenti.

Gli articoli da 5 a 9 contengono le norme che regolano gli adempimenti ordinari, necessari perchè il matrimonio, celebrato ai sensi dell'Accordo 18 febbraio 1984, consegua gli effetti civili.

L'articolo 5, mentre reitera la prescrizione, già presente nell'articolo 8, numero 1, dell'Accordo, che il celebrante spieghi agli sposi gli effetti civili del matrimonio, precisa quali sono nell'ordinamento vigente gli articoli del codice civile dei quali si deve dare lettura, concernenti i diritti e i doveri dei coniugi.

Richiama altresì la prescrizione per la quale l'atto di matrimonio deve essere formato in doppio originale.

L'articolo 5 si completa con l'elenco delle indicazioni essenziali che l'atto di matrimonio deve necessariamente contenere, relative alla individuazione delle parti, del luogo e della data di celebrazione, del ministro del culto che ha assistito alla celebrazione; alla dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie; all'attestazione dell'avvenuta lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile; alle eventuali dichiarazioni rese dagli sposi secondo la legge civile.

L'articolo 6 stabilisce che uno degli originali dell'atto di matrimonio entro i cinque giorni dalla celebrazione deve essere tra-

smesso, assieme alla richiesta di trascrizione, dal parroco della parrocchia nel cui territorio il matrimonio è stato celebrato, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui si trova il luogo della celebrazione.

La disposizione riprende ed integra quanto già stabilito nell'articolo 8, n. 1, dell'Accordo 18 febbraio 1984; essa, di più, nel secondo comma prescrive, perchè i coniugi possano verificare il tempestivo esaurimento della procedura dell'atto, che della trasmissione il parroco dia loro contemporaneo avviso.

L'articolo 7 riprende la norma, già contenuta nell'articolo 8, n. 1, dell'Accordo 18 febbraio 1984, per la quale, superandosi dubbi e incertezze in passato variamente prospettati, uno od entrambi i coniugi sono ammessi a rendere al celebrante e a far inserire nell'atto di matrimonio quelle dichiarazioni che la legge consente che siano rese in sede di celebrazione di matrimonio civile.

Non sono stati specificati nella disposizione i tipi di dichiarazioni consentite (articoli 162, secondo comma, e 283 del codice civile), ben potendo il legislatore modificare nel tempo la loro disciplina, ampliandone o restringendone l'ambito.

L'articolo 8 stabilisce quali indicazioni debbono risultare dalla trascrizione dell'atto di matrimonio: quelle contenute nell'atto medesimo e, di più, alcune altre che rilevano precipuamente ai fini perseguiti dalla legge civile: la cittadinanza degli sposi, la data dell'avvenuta pubblicazione (eventualmente gli estremi del provvedimento che ne abbia ridotto i termini o autorizzato la omissione), eventualmente gli estremi del provvedimento che abbia ammesso il minore ultrasedecenne al matrimonio, gli estremi dell'attestazione nella quale l'ufficiale dello stato civile ha dichiarato che nulla ostava al matrimonio.

L'articolo 9 regola l'attività dell'ufficiale dello stato civile che abbia ricevuto dal parroco uno degli originali dell'atto di matrimonio insieme con la richiesta di trascrizione da lui sottoscritta, e lo abbia riscontrato regolare. In tal caso la trascrizione deve essere eseguita entro 24 ore dal ricevimento; entro le successive 24 ore, dell'avvenuta trascrizione e della data in cui essa è stata

effettuata, per completezza di informazione e di documentazione, va data notizia al parroco.

Le medesime ragioni che indussero il legislatore a dettare la norma contenuta nell'articolo 11 della legge 27 maggio 1929, n. 847, soprattutto riferibili alla opportunità di assicurare agli sposi la certezza della trascrizione una volta che sia stato rilasciato dall'ufficiale dello stato civile il certificato che nulla osta al matrimonio, hanno consigliato di mantenere tale norma anche nel presente disegno di legge. Pertanto si farà luogo alla trascrizione anche se all'ufficiale dello stato civile, successivamente al rilascio dell'attestato di cui all'articolo 4, primo comma, risulti la sussistenza di alcuno degli impedimenti indicati nell'articolo 2, primo comma.

Egli, in tal caso, dovrà dare notizia dei fatti al procuratore della Repubblica, il quale, ove ne sussistano le condizioni, impugnerà la trascrizione a norma dell'articolo 16, ma gli effetti della eventuale pronuncia di annullamento non escluderanno l'applicazione degli articoli 128, 129 e 129-bis del codice civile (articolo 17).

Il sistema complessivo della trascrizione quale scaturisce dall'Accordo del 1984, e dalle norme di attuazione contenute nel presente disegno di legge, è nettamente innovativo rispetto a quello delineato nel 1929. In virtù dell'articolo 34 del Concordato lateranense e degli articoli 12-14 della legge n. 847 del 27 maggio 1929, il matrimonio poteva essere trascritto in ogni momento qualunque scelta il parroco o le parti avessero operato ai fini della trascrizione.

Secondo l'interpretazione che ne dettero dottrina e giurisprudenza, si davano tre ipotesi di trascrizione. La trascrizione cosiddetta «tempestiva», che seguiva al matrimonio celebrato nel rispetto di tutte le procedure concordatarie; la trascrizione cosiddetta «ritardata», per la quale anche senza le previe pubblicazioni, il matrimonio poteva conseguire gli effetti civili ove l'ufficiale di stato civile avesse accertato la insussistenza di impedimenti ex articolo 12 della legge n. 847 del 1929; infine, come a sancire una vera e propria clausola di chiusura, il matrimonio poteva essere trascritto in ogni tempo a pre-

scindere dal rispetto, o meno, delle procedure concordatarie. La trascrizione, definita «tardiva» dalla dottrina, poteva essere chiesta da chiunque vi avesse interesse (quindi anche dal parroco) e, mentre non pregiudicava i diritti legittimamente acquisiti dai terzi, aveva per il resto effetti retroattivi sino al momento della celebrazione. Com'è noto, a tale ultimo tipo di trascrizione si ricorreva a volte per risolvere situazioni particolari e difficili (di tipo familiare e sociale), altre volte per conseguire vantaggi di tipo economico (per esempio, per continuare a ricevere assegni che non sarebbero spettati in caso di nuovo matrimonio dell'interessato).

Il nuovo sistema disciplina *funditus* l'intera materia manifestando una evidente preferenza per la trascrizione tempestiva in quanto strumento ordinario di collegamento tra ordinamento canonico e ordinamento civile. Ai fini della trascrizione ordinaria è previsto — come per il passato e come per il matrimonio di cui alle Intese con le confessioni Valdesi, Pentecostali, Avventiste del settimo giorno, Israelita — un preciso *iter* procedimentale: richiesta delle pubblicazioni; rilascio del nulla osta da parte dell'ufficiale di stato civile; celebrazione e lettura degli articoli del codice civile relativi ai diritti e ai doveri dei coniugi; redazione di due originali dell'atto di matrimonio e invio di uno di questi, entro cinque giorni, all'ufficiale di stato civile da parte del Parroco. Funzione, quest'ultima, non delegabile. Nella nuova prospettiva, la cosiddetta trascrizione ritardata viene sostanzialmente eliminata.

Si consente però che il matrimonio canonico venga celebrato prima del rilascio del nulla osta da parte dell'ufficiale di stato civile solo nel caso in cui siano state già richieste le pubblicazioni, e si prevede che esso venga trascritto dopo l'accertamento della sussistenza di tutte le condizioni di trascrivibilità.

L'ipotesi è prevista per i casi di urgenza che possono presentarsi in particolari ed eccezionali situazioni personali.

Emergono, quindi, le importanti innovazioni per la trascrizione cosiddetta tardiva.

Secondo quanto previsto dal testo concordatario essa rimane disciplinata come ipotesi

residuale e condizionata a specifici oneri per le parti. A tale trascrizione si può ricorrere quando il matrimonio non sia stato preceduto da pubblicazioni (altrimenti si versa in una delle due precedenti ipotesi) e sia stato celebrato con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge: cioè con la lettura, da parte del celebrante, degli articoli del codice civile e la redazione dei due originali dell'atto di matrimonio; ai sensi del presente disegno di legge.

È prevista a tal fine una procedura specifica imperniata sulla volontà delle parti. Deve essere, infatti, una di queste (o entrambi) e con il consenso o senza l'opposizione dell'altra, a chiedere la trascrizione. L'ufficiale di stato civile deve accertare l'esistenza di tutte le condizioni per la trascrizione del matrimonio e, in ogni caso, deve verificare che i due soggetti abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della trascrizione del matrimonio. Mentre sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede, si prevede che il matrimonio ha effetti retroattivi, ma possono essere ripetute eventuali prestazioni cui le parti non avrebbero avuto diritto se fossero stati coniugati.

L'articolo 13 in particolare dispone riguardo agli effetti della trascrizione. In coerenza con il sistema del presente disegno di legge, che richiede per la trascrizione una chiara esplicitazione della volontà di dare effetti civili al matrimonio con la richiesta di pubblicazioni, di regola, o, in mancanza di questa, con la richiesta di trascrizione ad opera degli sposi (articolo 12), si è ritenuto di meglio definire il meccanismo della retroattività degli effetti.

Il principio della retroattività, affermato in via generale al primo comma, è stato ripreso ed esplicitato nei due commi successivi, con riguardo ai casi in cui il matrimonio non sia stato preceduto dalla richiesta di pubblicazioni. Rendendosi in questa ipotesi necessario, per il mancato rispetto delle procedure (come già del resto, in misura minore, nella ipotesi prevista dall'articolo 11), salvaguardare i diritti già acquisiti dai terzi, si è espressamente limitata tale tutela ai soli terzi in buona fede, a coloro dunque che non

fossero a conoscenza, o non fossero in grado di riconoscere attraverso indici ragionevoli l'esistenza di un vincolo matrimoniale sia pure solo religioso. Nei limiti di questa salvaguardia, si è ribadita la invalidità degli atti compiuti dai coniugi nel periodo intercorrente tra la celebrazione e la trascrizione, in tutti i casi in cui ne è prevista la invalidità in costanza di matrimonio (comma 2). Si è voluto in questo modo evitare che i coniugi, od un solo di essi, traggano vantaggio dalla possibilità — legata alla omissione non autorizzata delle pubblicazioni — di prendere essi stessi l'iniziativa della trascrizione e determinarne il momento.

In questa stessa ottica (e con questa stessa finalità) si è precisato al terzo comma che i coniugi, od il coniuge, ritardando con il meccanismo dell'articolo 12 il momento della trascrizione, non potranno lucrare di eventuali pensioni o prestazioni assistenziali di qualsiasi tipo od anche dell'assegno di divorzio dall'ex coniuge o di analoghe prestazioni gravanti sull'eredità del medesimo attribuite sul presupposto che non vi sia stato un nuovo matrimonio; saranno al contrario tenuti a restituire, salvi gli effetti della prescrizione, quanto in tal modo indebitamente percepito.

L'articolo 14, per i casi in cui l'ufficiale di stato civile ritenga di non poter procedere alla trascrizione, rinvia alle disposizioni dell'articolo 98 del codice civile: pertanto l'ufficiale di stato civile dovrà rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi del rifiuto della trascrizione e avverso detto rifiuto le parti potranno ricorrere al tribunale, che provvederà in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. In caso di sospensione o di rifiuto della trascrizione dell'atto di matrimonio, dovrà essere sospesa o rifiutata anche la trascrizione delle dichiarazioni che la legge civile consente che siano inserite nell'atto di matrimonio medesimo (articolo 15).

Come già indicato, si è adottata una formula ampia, onnicomprensiva delle dichiarazioni, sia di quelle attualmente consentite, sia di quelle che potranno essere consentite in futuro dal legislatore. Il disegno di legge consente tuttavia la trascrizione del riconoscimento di figlio naturale anche se non si

addivenga alla trascrizione: ciò in ossequio al principio della conservazione degli atti giuridici, tenuto conto della *ratio* ispiratrice dell'articolo 254 del codice civile.

L'articolo 16 disciplina la impugnazione della trascrizione, la quale è stata prevista non solo per i casi di intrascrivibilità del matrimonio, indicati nell'articolo 2 [ma disciplinati negli articoli 84 (età), 85 (interdizione), 86 (precedente matrimonio), 87 (parentela, affinità e adozione), 88 (delitto), del codice civile]. Infatti, mentre in sede di opposizione al matrimonio, non si è ritenuto di dare spazio alla incapacità di intendere e di volere non assunta in una sentenza di interdizione se non nei limiti di cui all'articolo 85, secondo comma, del codice civile (cfr. articolo 4, secondo comma, del presente disegno di legge), in sede di impugnazione della trascrizione l'operatività della incapacità di intendere e di volere è piena, giusta l'insegnamento della Corte costituzionale (ed è la stessa che si esplica in rapporto al matrimonio civile).

La legittimazione all'impugnazione della trascrizione viene riconosciuta agli stessi soggetti che potrebbero impugnare il matrimonio civile come si evince, oltre che dal rinvio all'articolo 2 del presente disegno di legge, dal richiamo degli articoli 124 e 125 del codice civile.

Del pari l'articolo 16 dà rilevanza alle cause di impugnabilità che esso richiama negli stessi modi e termini in cui sarebbe impugnabile il matrimonio civile.

Conseguentemente operano le stesse cause di improponibilità dell'azione e di relativa sanatoria disciplinate dagli articoli 117, 119 e 120, secondo comma, del codice civile.

L'articolo 17, primo comma, ribadisce l'applicabilità delle disposizioni relative al matrimonio putativo, nel caso di annullamento della trascrizione o di dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche di nullità. Il richiamo si estende agli articoli 129 e 129-*bis* del codice civile introdotti dalla legge di riforma del diritto di famiglia, con i quali si dispone circa eventuali prestazioni economiche dovute dall'un coniuge a favore dell'altro, e circa l'indennità a carico del coniuge e/o del terzo cui sia imputabile, in tutto o in

parte, l'invalidità del matrimonio. Il richiamo — che è una esplicitazione di un principio già consolidato in sede interpretativa ed applicativa — assume un particolare significato nella prospettiva di una disciplina degli effetti del matrimonio nullo od annullato che riconosca ai coniugi in buona fede la possibilità di ottenere quelle stesse prestazioni economiche e previdenziali che sono oggi disposte a favore dei coniugi divorziati, con le garanzie correlate.

L'annullamento della trascrizione e la dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio richiedono, oltre alla regolazione dei futuri rapporti patrimoniali tra coniugi, provvedimenti in ordine alla prole. Anche quando competente a decidere su entrambi i punti sia lo stesso tribunale che pronuncia l'annullamento della trascrizione, si è ritenuto corretto prevedere che sia esaurito il primo grado del giudizio principale, prima di procedere ai provvedimenti conseguenti.

Con la sentenza di annullamento della trascrizione (articolo 17, secondo comma) o con quella di deliberazione della sentenza ecclesiastica di nullità (articolo 23) il tribunale e, rispettivamente, la Corte di appello, devono dunque fissare il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente a disporre circa i coniugi e la prole. Si è prevista comunque, in entrambi i casi, la possibilità che il tribunale e, rispettivamente, la Corte di appello, diano con la sentenza disposizioni provvisorie in materia. Sebbene sia da ritenere che di norma nella pendenza dei giudizi indicati, ed ancor prima (nella pendenza del giudizio ecclesiastico di nullità), si sia provveduto ai sensi dell'articolo 126 del codice civile, non si è voluta trascurare la eventualità che manchi ancora, al momento dell'annullamento della trascrizione o della dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità, ogni provvedimento al riguardo.

L'articolo 18 stabilisce che in tutti i casi in cui la legge attribuisce al parroco, e non a persona da lui delegata, o al celebrante o ad altri, qualche compito, questo deve essere svolto personalmente da lui; poichè peraltro è possibile che questi sia assente o impedito,

il disegno di legge, onde evitare che al parroco si sostituisca altri indiscriminatamente, ammette che in luogo del parroco possa operare solo chi a norma del diritto canonico lo sostituisce.

In conformità a quanto dispone l'articolo 3, numero 3, dell'Accordo 18 febbraio 1984, si prevede che chi sostituisca il parroco nelle incombenze previste dalla legge deve essere cittadino italiano, salvo che nelle diocesi di Roma e suburbicarie.

Gli articoli 19-24 regolano la dichiarazione di efficacia delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, ai sensi degli articoli 796 e 797 del codice di procedura civile e dell'articolo 8 dell'Accordo 18 febbraio 1984 e punto 4 del Protocollo addizionale, ratificati con legge 25 marzo 1985, n. 121. Pertanto la competenza è attribuita alla Corte di appello della circoscrizione a cui appartiene il comune presso il quale è stato trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio e dove, appunto, la sentenza ecclesiastica deve avere esecuzione con la annotazione nei registri dello stato civile.

In conformità alle previsioni concordatarie la dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche non avviene più, come in passato, all'esito di un procedimento che, pur con la conoscenza delle parti, avviene d'ufficio a seguito della diretta trasmissione alla Corte d'appello da parte del Tribunale della segnatura apostolica della sentenza da dichiarare efficace.

Il procedimento è ora chiaramente rimesso alla iniziativa ed all'impulso delle parti private.

In aderenza all'impegno dell'Accordo 18 febbraio 1984 si è distinta l'ipotesi della domanda proposta da una sola delle parti da quella presentata congiuntamente da entrambe. Nel primo caso la domanda è proposta con citazione; nel secondo con ricorso. In questa ultima ipotesi gli atti sono comunicati al pubblico ministero e se questi esprime parere conforme alla domanda delle parti il presidente della Corte d'appello fissa l'udienza di discussione; altrimenti fissa l'udienza istruttoria (articolo 20).

Ai fini di snellezza processuale, in una materia che riguarda lo stato della persona, si è stabilito che l'udienza di discussione sia tenuta entro sessanta giorni dalla precisazione delle conclusioni (articolo 22).

In conformità alle previsioni concordatarie ed in rispondenza ad esigenze largamente avvertite si è stabilito, inoltre, che, ad istanza di parte e nel rispetto del contraddittorio, la Corte d'appello possa stabilire provvedimenti economici provvisori a favore del coniuge che li richiada, fissando un termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente (articolo 23).

Con l'articolo 24, infine, sono disciplinate le modalità per la trasmissione della sentenza della Corte d'appello al Tribunale della segnatura apostolica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I matrimoni contratti nel territorio dello Stato avanti l'ordinario del luogo, il parroco o il ministro di culto da lui delegato, celebrati ai sensi dell'articolo 8, numero 1, primo comma, dell'Accordo 18 febbraio 1984 ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, producono gli effetti civili quando l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale, a norma degli articoli seguenti.

Art. 2.

1. I matrimoni di cui all'articolo 1 non producono gli effetti civili qualora al momento della celebrazione sussista una delle seguenti circostanze:

a) che uno dei contraenti non abbia compiuto gli anni diciotto e non sia stato ammesso al matrimonio a norma delle leggi civili;

b) che uno dei contraenti sia stato dichiarato interdetto per infermità di mente;

c) che i contraenti tra loro o anche uno solo di essi siano già legati da matrimonio valido agli effetti civili;

d) che sussista tra i contraenti uno degli impedimenti di cui agli articoli 87 e 88 del codice civile, per i quali non sia prevista l'autorizzazione al matrimonio.

2. Il divieto di cui al comma 1 cessa nei casi in cui, a norma degli articoli 68, terzo comma, 117, secondo comma, e 119, secondo comma, del codice civile, non sarebbe possibile pronunciare la nullità del matrimonio o il suo annullamento.

Art. 3.

1. La pubblicazione è fatta a norma degli articoli 93 e seguenti del codice civile e degli

articoli 95 e seguenti e 112 e seguenti del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. La richiesta della pubblicazione deve specificare che gli sposi intendono contrarre matrimonio ai sensi della presente legge e deve essere accompagnata dalla richiesta del parroco della parrocchia nel cui territorio gli sposi intendono contrarre il matrimonio.

Art. 4.

1. Trascorso il termine previsto dall'articolo 99, primo comma, del codice civile, l'ufficiale dello stato civile, se non gli è stata notificata alcuna opposizione nè gli consti l'esistenza di alcuno degli impedimenti di cui all'articolo 2, rilascia un attestato in cui dichiara che nulla osta alla celebrazione del matrimonio a norma dell'articolo 1.

2. Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell'articolo 103 del codice civile, ovvero gli consti l'esistenza di uno degli impedimenti di cui all'articolo 2, l'ufficiale dello stato civile comunica alle parti e al parroco il rifiuto del rilascio dell'attestato, indicandone le ragioni. Nei casi di cui al comma 1 e nel caso di cui all'articolo 85, secondo comma, del codice civile, l'attestato può essere rilasciato solo se l'opposizione sia stata rimossa ai sensi dell'articolo 104 del codice civile ovvero sia stata dichiarata l'inesistenza dell'impedimento con le modalità di cui all'articolo 98, secondo comma, o all'articolo 85 del codice civile.

3. L'autorità giudiziaria decide sull'opposizione solo quando questa sia fondata su taluna delle circostanze indicate nell'articolo 2. In ogni altro caso ne dichiara l'inammissibilità.

Art. 5.

1. Subito dopo la celebrazione, l'ordinario del luogo, il parroco o il ministro di culto da lui delegato, avanti il quale è stato celebrato il matrimonio, spiega agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e redige l'atto di matrimonio in doppio originale.

2. L'atto deve contenere:

a) il nome e il cognome, l'età, la professione o condizione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi;

b) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie;

c) il luogo e la data di celebrazione del matrimonio;

d) l'attestazione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile;

e) le eventuali dichiarazioni rese dagli sposi e consentite secondo la legge civile;

f) il nome e il cognome dell'ordinario del luogo, del parroco o del ministro di culto da lui delegato che ha assistito alla celebrazione del matrimonio.

Art. 6.

1. Dopo la compilazione dell'atto di matrimonio e comunque non oltre cinque giorni dalla celebrazione, uno degli originali, insieme con la richiesta di trascrizione, è trasmesso dal parroco della parrocchia nel cui territorio il matrimonio è stato celebrato, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui si trova il luogo di celebrazione.

2. Il parroco dà contemporaneamente avviso ai contraenti dell'avvenuta trasmissione dell'atto all'ufficiale dello stato civile.

Art. 7.

1. Qualora uno o entrambi i coniugi intendano rendere dichiarazioni che la legge civile consente siano inserite nell'atto di matrimonio, il celebrante le raccoglie nell'atto stesso e le sottoscrive insieme con il dichiarante o i dichiaranti e con i testimoni.

Art. 8.

1. L'ufficiale dello stato civile, ricevuta la richiesta di trascrizione e l'atto di matrimonio, provvede alla trascrizione di questo nei registri dello stato civile in modo che risulti-

no le indicazioni stabilite nell'articolo 5, la cittadinanza degli sposi, la data dell'avvenuta pubblicazione ed eventualmente gli estremi del decreto che ne abbia ridotto i termini o autorizzato la omissione, nonchè quelli del decreto emesso ai sensi dell'articolo 2, lettera a), e dell'attestato di cui all'articolo 4.

Art. 9.

1. Se l'atto di matrimonio è regolare ed è accompagnato dalla richiesta di trascrizione sottoscritta dal parroco, la trascrizione è eseguita entro ventiquattro ore dal ricevimento ed entro le successive ventiquattro ore deve esserne trasmessa notizia al parroco con l'indicazione degli estremi dell'atto e della data in cui essa è stata effettuata. La trascrizione deve essere eseguita anche se all'ufficiale dello stato civile, successivamente al rilascio dell'attestato di cui all'articolo 4, comma 1, risulti la esistenza di taluna delle circostanze indicate nell'articolo 2, comma 1. In tal caso l'ufficiale dello stato civile ne informa nelle ventiquattro ore il procuratore della Repubblica, il quale provvede a norma dell'articolo 16.

Art. 10.

1. Se l'atto di matrimonio non è stato trasmesso in originale o non contiene le indicazioni prescritte dall'articolo 5, l'ufficiale dello stato civile sospende la trascrizione e rinvia l'atto al parroco per la regolarizzazione.

2. Allo stesso modo procede quando l'atto non sia accompagnato dalla richiesta di trascrizione sottoscritta dal parroco.

Art. 11.

1. Purchè sia stato preceduto dalla richiesta delle pubblicazioni a norma dell'articolo 3 e non sia trascorso il termine di cui all'articolo 99, secondo comma, del codice civile, il matrimonio celebrato con l'osservanza dell'articolo 5 prima del rilascio del nulla osta

di cui all'articolo 4 può essere trascritto dopo che l'ufficiale di stato civile abbia verificato l'esistenza di tutte le condizioni necessarie per la trascrizione del matrimonio stesso e si siano verificate le condizioni per il rilascio dell'attestato a norma dell'articolo 4.

2. In tal caso, se la richiesta di trascrizione è inviata all'ufficiale dello stato civile oltre i cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio, la trascrizione non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti in buona fede dai terzi.

Art. 12.

1. La trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato nel territorio dello Stato con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 5 e per il quale non sia stata richiesta la pubblicazione può essere domandata in ogni tempo dai due contraenti.

2. La trascrizione può essere richiesta anche da uno solo dei contraenti, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro. A tal fine chi vuole domandare la trascrizione deve portare a conoscenza dell'altro contraente la sua volontà mediante atto notificato, in cui sia stato anche indicato l'ufficio dello stato civile competente per la trascrizione, con invito a far pervenire entro quaranta giorni all'ufficio stesso la sua eventuale opposizione.

3. Alla richiesta di trascrizione deve essere in ogni caso unito uno dei due originali dell'atto di matrimonio vistato dall'ordinario diocesano.

4. L'ufficiale dello stato civile, ricevuta la richiesta di trascrizione, oltre ad acquisire i documenti occorrenti e a fare le indagini che ritiene opportune, affigge alla porta della casa comunale un avviso dell'avvenuta celebrazione del matrimonio, con le indicazioni prescritte dall'articolo 5.

5. L'avviso resterà affisso per il tempo stabilito dall'articolo 95 del codice civile. Durante tale periodo e nei tre giorni successivi possono opporsi alla trascrizione per una delle cause indicate nell'articolo 2 coloro che a norma del codice civile avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio. L'opposizio-

ne sospende la trascrizione ed è regolata dalle disposizioni degli articoli 103 e 104, secondo comma, del codice civile.

6. La trascrizione richiesta a norma del presente articolo non può essere eseguita se al momento della celebrazione esisteva alcuna delle circostanze di cui all'articolo 2, comma 1, salvo i casi in cui ai sensi della legge civile l'azione di nullità o di annullamento non possa essere più proposta. Ugualmente la trascrizione non può aver luogo ove alcuna delle medesime circostanze sia sopravvenuta e sussista al momento della richiesta.

7. In ogni caso, ai fini del presente articolo, è necessario che i contraenti abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione del matrimonio a quello della richiesta di trascrizione.

8. Nel caso previsto dal comma 2 la trascrizione può essere eseguita solo dopo che siano trascorsi quaranta giorni dalla data della notifica. La trascrizione è in ogni caso preclusa dall'opposizione entro detto termine da parte dell'altro contraente; se questo muore prima del decorso del termine senza avere manifestato la propria volontà, non si fa luogo alla trascrizione.

Art. 13.

1. Eseguita la trascrizione, i contraenti sono considerati, a tutti gli effetti giuridici, coniugati dal giorno della celebrazione del matrimonio.

2. Nei casi previsti dall'articolo 12, la trascrizione non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti in buona fede dai terzi. Nei limiti del rispetto di tali diritti restano ferme le nullità e invalidità degli atti giuridici posti in essere dai coniugi tra la celebrazione e la trascrizione, in quanto non potevano essere compiuti validamente dopo il matrimonio.

3. In particolare le prestazioni eseguite in favore delle parti o di una di esse, nel presupposto che non avessero contratto matrimonio, possono essere ripetute, salvi gli effetti della prescrizione.

Art. 14.

1. Nei casi in cui l'ufficiale dello stato civile ritenga di non poter procedere alla trascrizione, si osservano le disposizioni dell'articolo 98 del codice civile.

Art. 15.

1. In caso di sospensione o di rifiuto della trascrizione dell'atto di matrimonio, è sospesa o rifiutata anche la trascrizione nei registri dello stato civile delle dichiarazioni fatte dai contraenti a norma dell'articolo 7, fatta eccezione per la dichiarazione di riconoscimento del figlio naturale.

2. Qualora una dichiarazione fatta a norma dell'articolo 7 non possa essere ricevuta secondo la legge civile, l'ufficiale dello stato civile ne dà avviso agli interessati, senza pregiudizio per la trascrizione dell'atto di matrimonio.

Art. 16.

1. La trascrizione dell'atto di matrimonio può essere impugnata per una delle cause indicate nell'articolo 2, comma 1, nonchè per incapacità di intendere o di volere, sempre che non sia intervenuta sanatoria a norma del comma 2 dello stesso articolo.

2. A tali impugnazioni si applicano le disposizioni degli articoli 117, 119, 120, comma secondo, 124 e 125 del codice civile.

Art. 17.

1. In caso di annullamento della trascrizione e nel caso in cui venga dichiarata efficace la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio si applicano le disposizioni degli articoli 128, 129 e 129-*bis* del codice civile.

2. Il tribunale nel pronunciare l'annullamento della trascrizione può disporre provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, fissando il termine per la riassunzione del giudizio.

Art. 18.

1. Le attribuzioni riservate al parroco dalla presente legge devono essere svolte da lui personalmente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal ministro di culto, avente la cittadinanza italiana, che a norma del diritto canonico lo sostituisce, salvo quanto disposto dall'articolo 3, numero 3, dell'Accordo 18 febbraio 1984 ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121.

Art. 19.

1. Le sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici sono dichiarate efficaci, su domanda delle parti o di una di esse, dalla Corte di appello della circoscrizione a cui appartiene il comune presso il quale è stato trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio, ai sensi degli articoli 796 e 797 del codice di procedura civile, dell'articolo 8 dell'Accordo 18 febbraio 1984 e del punto 4 del Protocollo addizionale, ratificati con legge 25 marzo 1985, n. 121.

Art. 20.

1. La domanda è proposta con ricorso congiunto delle parti con citazione presentata da una di esse. Alla domanda devono in ogni caso essere allegati:

a) l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dall'ufficiale dello stato civile;

b) una copia autentica della sentenza di nullità di matrimonio pronunciata dal tribunale ecclesiastico, munita del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della segnatura apostolica;

c) i documenti necessari ai fini degli eventuali provvedimenti economici provvisori richiesti.

Art. 21.

1. Quando la domanda è proposta con ricorso, il presidente ordina la comunicazione

degli atti al pubblico ministero. In caso di parere del pubblico ministero conforme alla domanda delle parti, il presidente designa il relatore e fissa l'udienza di discussione. Negli altri casi il presidente fissa l'udienza istruttoria.

2. In ogni caso, il pubblico ministero deve essere sentito a termini di legge.

Art. 22.

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 187 e 189 del codice di procedura civile, l'udienza di discussione di cui all'articolo 275 del codice di procedura civile è fissata per una data non posteriore ai sessanta giorni dalla precisazione delle conclusioni.

Art. 23.

1. La Corte di appello nella sentenza può disporre, su istanza di parte e nel rispetto del contraddittorio, i provvedimenti economici provvisori ritenuti necessari a favore di uno dei coniugi, fissando il termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente.

Art. 24.

1. Il cancelliere trasmette copia della sentenza al Ministero degli affari esteri, per il successivo inoltro alla Cancelleria del Supremo Tribunale della segnatura apostolica.

Art. 25.

1. È abrogata la legge 27 maggio 1929, n. 847.